

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **29 (ventinove)** - del mese di **giugno** alle ore **15:36** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO IVI COMPRESO IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA 2020 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2020-2021 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE.

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano		Si
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		Si
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo						
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		No
AGUZZOLI Fabrizio			Si	RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola			Si	TRIA Nicola		No
MELATO Matteo						
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** **25** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **18**
Contrari: **0**
Astenuti: **7**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- l'art. 1, comma 691 della legge 27/12/2013 n. 147 prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, l'accertamento e la riscossione del tributo, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares – di cui all'articolo 14 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- la legge di bilancio per il 2020, l. n. 160/2019, commi compresi tra il 784 e l'815 dell'articolo 1, apporta delle modifiche alla disciplina vigente per quanto riguarda i seguenti aspetti:
 - l'accesso alle banche dati da parte dei concessionari (comma 791),
 - l'inclusione tra gli abilitati alla nuova modalità di riscossione potenziata, anche dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 52 del d. lgs 446/97 (comma 792),
 - gli avvisi di accertamento tributari in relazione al potenziamento dell'attività di riscossione relativa agli atti dei comuni con riferimento alle loro entrate (commi 792-795).
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- ai sensi dell'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, *“in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione*

dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al **31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

- ai sensi del medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 ” *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*
- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto *l'allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020;*
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, ai sensi della L. 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018): la *“predisposizione ed aggiornamento del **metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio **“chi inquina paga”** e la **“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;*

Viste le delibere ARERA:

- **n. 443/2019/R/rif** *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, di adozione del *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- **n. 444/2019/R/rif** *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, aggiornata con Delibera ARERA 12 marzo 2020 59/2020/R/com, di approvazione del *“Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”* (TITR), che dispone che i gestori del servizio forniscano agli utenti e ai cittadini un insieme di informazioni “minime” tramite i propri siti internet e attraverso il documento di riscossione;
- **n. 158/2020/r/rif** *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”* che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

- prevede l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- dispone per l'anno 2020, nei confronti dei gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, ulteriori obblighi a loro carico.

Dato atto :

- Che con delibera Consiglio Comunale n.22 del 22/4/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI dove si prevedeva la scadenza della prima rata al 30/6;
- che con Risoluzione n.5/df del 8 Giugno 2020 il Ministero Economia ha chiarito le modalità di differimento dei termini dei tributi locali a seguito di emergenza epidemiologica Covid 19;
- che occorre altresì aggiornare altre norme regolamentari per adeguarle alle novità normative e gestionali tra cui quelle sulle agevolazioni sociali, sulle agevolazioni sulla tariffazione puntuale, sull'attività di controllo e sanzioni, sulle dilazioni di pagamento e sulla riscossione coattiva;
- che con delibera C.C. n. 191 del 20/12/2017 si era approvato l'affidamento ad Iren Ambiente SPA della gestione della riscossione ordinaria del tributo TARI per il biennio 2018/2019

Ritenuto di procedere con il presente atto ad apportare alcune modifiche al Regolamento TARI vigente, ivi compreso il differimento della prima rata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e di approvare il rinnovo dell'affidamento per il biennio 2020/2021 della gestione della riscossione ordinaria del tributo ad Iren Ambiente SpA rinviando ad un successivo atto da approvare entro il 31/7/2020 la deliberazione di approvazione delle Tariffe Tari 2020 ivi compresa la scelta circa la conferma o meno delle tariffe adottate nell'anno 2019 (con contestuale rinvio del termine per l'approvazione del PEF 2020 al 31/12/2020) ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 nonché l'approvazione delle riduzioni tariffarie Tari di cui all'art. 8 del Regolamento in relazione all'emergenza Covid-19 in quanto ad oggi sono ancora in corso sia le valutazioni sull'impatto economico delle disposizioni previste da Arera con delibera 158/2020 sia le valutazioni in ordine agli equilibri di Bilancio e alle risorse complessive che il Comune potrà destinare a tale scopo.

Che pertanto in particolare :

1. Relativamente alle modifiche al regolamento per la disciplina del tributo ivi compreso il differimento dei termini di versamento della prima rata 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19:

- che l'art. 1, comma 682 della legge 27.12.2013 n. 147 dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti – TARI;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/02/2019 n. 22 sono state approvate modifiche al Regolamento per la disciplina del tributo, oltre al piano finanziario e le tariffe per l'anno 2019;
- che le tariffe Tari sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento avuto riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- che tali tariffe sono articolate in base ai criteri e alle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di cui si propone l'approvazione, e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile;
- che a decorrere dal mese di Luglio 2019 è stato avviato dal Gestore del servizio di raccolta, in forma sperimentale sull'intero territorio cittadino, un nuovo sistema di misurazione puntuale della frazione indifferenziata del rifiuto conferito da ciascuna utenza, domestica e non domestica, contribuendo così ad assicurare una maggiore proporzionalità tra la tariffa e l'effettiva produzione di rifiuti, con una riduzione percentuale sulla quota variabile in considerazione del numero di vuotature dei contenitori e/o sacchi, fermo restando comunque l'addebito di vuotature minime e del rimborso spese forfettario per mancata restituzione del contenitore del rifiuto indifferenziato;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto *“Cura Italia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,
- *il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,*
- il DPCM 11 giugno 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- **Richiamato l'art. 13**, comma 3 del **vigente regolamento** *Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)*, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 04/02/2019, ai sensi del quale è stabilito che: *il tributo viene liquidato in due rate semestrali, aventi le seguenti scadenze: 30 giugno e 30 novembre;*

Considerato che:

- a seguito della diffusione del virus COVID-19 e dei Decreti, citati in premessa, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per limitarne gli effetti, alcune categorie di utenze non domestiche subiscono danni economici rilevanti a fronte delle misure restrittive imposte,
- stante la crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da COVID-2019, le famiglie sono in difficoltà nel rispettare le imminenti scadenze relative alle utenze domestiche.

Ritenuto opportuno, vista l'eccezionale situazione di crisi economica conseguente agli effetti della pandemia da virus Covid-19, **differire le scadenze delle rate della tassa sui rifiuti (Tari) della prima rata**, per le utenze domestiche (UD) al **31 luglio 2020**, per le Utenze non domestiche (UND) al **30 settembre 2020** mentre gli eventuali conguagli relativi alle **vuotature** eccedenti i minimi, effettuate dal 01/07/2019 al 31/12/2019, verrà inserito nel **secondo avviso** ordinario di pagamento corrispondente alla seconda rata Tari 2020, **in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 12** del regolamento tari vigente, che prevede l'inserimento dell'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti nel primo avviso dell'anno successivo;

Ritenuto, altresì, a regime prevedere la seconda rata, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, al **2 dicembre, in relazione a quanto previsto da art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;**

Ritenuto di modificare parzialmente i seguenti articoli, riportati nella tabelle sottostanti, sia nel testo vigente che in quello aggiornato:

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>ULTIMO COMMA</p> <p>Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%.</p>	<p>ULTIMO COMMA</p> <p>Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%.</p> <p>Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID -19 alle fattispecie di cui al periodo precedente, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 60 %</p>

Art. 8 Riduzioni ed esenzioni

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>COMMA 3</p> <p>3 – Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa.</p> <p>Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla</p>	<p>COMMA 3</p> <p>3 – Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa.</p> <p>Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla</p>

presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

b) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno e per i locali delle utenze domestiche dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce, gas) di solo mantenimento e non occupati è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

d) Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non

presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

a bis) Nel caso dell'unità immobiliare di cui all'art. 9-bis¹ del D.L. 47/2014 (convertito in L. 80/2014), l'imposta annua è ridotta di due terzi

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

b) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno e per i locali delle utenze domestiche dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce, gas) di solo mantenimento e non occupati è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

d) Alle utenze non domestiche inattive, causa cessata o accertata sospensione di

1 Art. 9- bis " 1. "(...) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (...)"

ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

attività per procedure concorsuali concluse o in corso di definizione, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; contestualmente, data la presenza di utenze a rete attive, si applica un'unica categoria tariffaria corrispondente alla n. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, su tutta la superficie tassabile. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Art. 8 bis - Riduzione per conferimento ai CDR (Centri di raccolta)

COMMA 2

Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale e scelto all'interno dei valori minimi e massimi di seguito indicati, per ogni tipologia di materiale conferito:

Tipologia materiali	unità di misura	Punti da assegnare		Valore in € (100 punti = 0,15 €)
		minima	max	
RAEE 1, esempio linea freddo	numero	1000	2400	1,50 - 3,6
RAEE 2 grandi bianchi	numero	500	3900	0,75 - 5,85
RAEE 3 Tv, monitor	numero	300	1000	0,45 - 1,5
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	numero	150	560	0,22 - 0,84
RAEE 5 fonti luminose	numero	30	250	0,045 - 0,375
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	200	450	0,30 - 0,675
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	150	400	0,225 - 0,6
Accumulatori	numero	100	300	0,15 - 0,45
Ingombranti grandi dimensioni (libreria, divano, letti, materassi, ecc)	numero	500	2400	0,75 - 3,6

- Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffaria.
- La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
- Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

COMMA 2

Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale e scelto all'interno dei valori minimi e massimi di seguito indicati, per ogni tipologia di materiale conferito:

Tipologia materiali	unità di misura	Punti da assegnare		Valore in € (100 punti = 0,15 €)
		minima	max	
RAEE 1, esempio linea freddo	numero	1000	2400	1,50 - 3,6
RAEE 2 grandi bianchi	numero	500	3900	0,75 - 5,85
RAEE 3 Tv, monitor	numero	300	1000	0,45 - 1,5
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	numero	150	560	0,22 - 0,84
RAEE 5 fonti luminose	numero	30	250	0,045 - 0,375
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	200	450	0,30 - 0,675
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	150	400	0,225 - 0,6
Accumulatori	numero	100	300	0,15 - 0,45
Ingombranti grandi dimensioni (libreria, divano, letti, materassi, ecc)	numero	500	2400	0,75 - 3,6

- Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffaria.
- La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
- Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Nel caso la Giunta non determini nuovi punteggi per l'anno di imposta di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia.

Art. 8 ter – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

<p>COMMA 2</p> <p>Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supporta dall'AUSL di Reggio Emilia, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di apposita richiesta.</p>	<p>COMMA 2</p> <p>Alle utenze domestiche “residenti” con soggetti inseriti nel medesimo stato di famiglia, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, come certificato da prescrizione medica (di base o specialistica), non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di apposita richiesta.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 9 – Agevolazioni sociali

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>COMMA 1</p> <p>A favore delle utenze domestiche “residenti” vengono previste le seguenti agevolazioni:</p> <p>riduzione del 40% della quota fissa della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 6.000,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del 30% della quota fissa della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 6.000,00 e fino a euro 8.107,00; <p>1. riduzione del 20% della quota fissa della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.107,00 e fino a euro 10.000,00.</p> <p>COMMA 2</p> <p>L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al</p>	<p>COMMA 1</p> <p>A favore delle utenze domestiche “residenti” vengono previste le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00; • riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 12.500,00. <p>L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale così come definita annualmente ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento e quindi non sarà applicata alle tariffe legate alle vuotature minime e a quelle eventualmente eccedenti le minime.</p> <p>COMMA 2</p> <p>L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al Gestore, a partire</p>

<p>Gestore, a partire dal 15 gennaio ed entro il 15 aprile dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.</p> <p>COMMA 3 Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>COMMA 4 La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell'intervallo temporale sopra specificato.</p> <p>COMMA 5 Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno annualmente stimati e inseriti nella proposta di Bilancio del Comune con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 . Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari. Qualora gli importi stanziati a Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al Gestore, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte al fine di rispettare l'importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio Comunale.</p>	<p>dal 15 gennaio ed entro il 30 settembre dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.</p> <p>COMMA 3 Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>COMMA 4 La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell'intervallo temporale sopra specificato.</p> <p>COMMA 5 Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno annualmente stimati e inseriti nella proposta di Bilancio del Comune con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 . Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari. Qualora gli importi inseriti a Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al Gestore entro il 30 settembre, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte al fine di rispettare l'importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio Comunale.</p> <p>Qualora risultassero ancora disponibilità di risorse nel Fondo previsto a Bilancio per le suddette agevolazioni una volta evase tutte le richieste pervenute al gestore entro il 30 settembre, potranno essere riconosciute le agevolazioni sociali anche alle richieste tardive presentate al gestore entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le riduzioni percentuali accordate alle richieste tardive, saranno applicate in</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>base all'ordine di arrivo delle stesse e fino al raggiungimento del tetto massimo previsto annualmente a Bilancio.</p> <p>Le agevolazioni di cui al presente articolo saranno applicate in sede di seconda rata per le domande pervenute entro il 30 Settembre, mentre per quelle pervenute tardivamente dal 1 Ottobre al 31 Dicembre saranno applicate, solo nel caso di residua disponibilità, in sede di prima rata dell'esercizio successivo.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 12 – Determinazione della tariffa

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>COMMA 11 - terzo periodo</p> <p>L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.</p>	<p>COMMA 11 – quarto periodo</p> <p>L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.</p> <p>Per l'anno d'imposta 2020, in ragione dell'emergenza COVID-19, l'addebito relativo alle vuotature eccedenti i minimi effettuate dal 01/07/2019 al 31/12/2019, verrà inserito nel secondo avviso ordinario di pagamento corrispondente alla seconda rata tari 2020.</p>

Art.13 – Riscossione

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>COMMA 1</p> <p>Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o altri mezzi di pagamento telematici ove attivati e ammessi dalla normativa vigente.</p>	<p>COMMA 2</p> <p>Il versamento del tributo deve avvenire mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (delega F24, con allegazione del relativo modello precompilato), che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o</p>

COMMA 3

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetta modalità PagoPa), ove attivati e ammessi dalla normativa vigente.

COMMA 3

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
- **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre ed eventuale conguaglio.

Per l'anno d'imposta 2020, in considerazione della situazione economica emergenziale determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche, e dal 30 Giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>COMMA 1</p> <p>L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>COMMA 5</p> <p>In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite al precedente art. 13, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97.</p>	<p>COMMA 1</p> <p>L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge di imposta 147/2013 commi 692 e seguenti e dalle disposizioni di cui alla L. 296/2006 commi 161 e seguenti e successive modificazioni e integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019.</p> <p>COMMA 5</p> <p>In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite al precedente art. 13, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97.</p> <p>Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a</p>

<p>COMMA 7</p> <p>In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>COMMA 8</p> <p>Le sanzioni relative alle ipotesi di cui ai commi 6,7,e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p>	<p>30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>COMMA 8</p> <p>In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>COMMA 9</p> <p>Le sanzioni relative alle ipotesi di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 18 - Dilazione del pagamento

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>COMMA 1</p> <p>1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da</p>	<p>COMMA 1</p> <p>Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le</p>

avvisi di accertamento.

COMMA 2

Avviso di pagamento ordinario:

Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.

La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
- per le utenze non domestiche la

somme risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica, richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

COMMA 2

Avviso di pagamento ordinario:

Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.

La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli

<p>rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.</p> <p>COMMA 3 Avvisi di accertamento</p> <p>La rateizzazione viene concessa, per le somme dovute da avvisi di accertamento, con l'applicazione del saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>La rateizzazione su avvisi di accertamento può essere accordata di norma fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati.</p> <p>Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di accertamento di importo superiore a Euro 200,00 con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di accertamento di importo superiore a Euro 1.000,00 con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.</p> <p>In ogni caso all'istanza di rateizzazione all'istanza dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di</p>	<p>avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.</p> <p>COMMA 3 <u>Avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali.</u></p> <p>A) La rateizzazione viene concessa applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo punto sub B). La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; • da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili; • da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili; • da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili; • da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili; • da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; • da 6.000,01 fino a trentasei rate mensili. <p>Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.</p> <p>Per accertamenti di importo superiore a € 10.000,00 la rateizzazione è concessa solo a fronte del versamento di un importo iniziale pari ad almeno tre rate del piano di ammortamento.</p> <p>In caso di mancato pagamento di tre rate:</p> <ul style="list-style-type: none">• il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;• l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;• al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.	<p>Per accertamenti di importo superiore a € 10.000,00 la rateizzazione è concessa solo a fronte del versamento di un importo iniziale pari ad almeno tre rate del piano di ammortamento.</p> <p>In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione</p> <p>Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p>In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili.</p> <p>B) Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata a fronte di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento divenuto esecutivo a norma del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160 del 2019, si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.</p> <p>Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata a fronte dell'avviso di sollecito di cui all'articolo 17 comma 6, al piano di dilazione si applicano gli</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	interessi legali.
--	-------------------

Art. 19 - Riscossione coattiva

TESTO ATTUALE	MODIFICA
<p>COMMA 1</p> <p>La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.</p>	<p>COMMA 1</p> <p>Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.</p> <p>NUOVO COMMA 2</p> <p>Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).</p> <p>Ai sensi del comma 802 della Legge 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p>

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.</p>

Tutto cio' considerato:

- si ritiene di provvedere a parziali modifiche del testo regolamentare in vigore per l'anno 2020 come sopra evidenziato secondo un'ottica sistematica finalizzata ad una maggiore fruibilità dello stesso;
- Si propone per l'anno 2020 il testo regolamentare di cui **all'allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, **ove si evidenziano in grassetto le principali modifiche apportate rispetto al regolamento Tari 2019** e per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; .

2. Relativamente all'affidamento della gestione della riscossione ordinaria della TARI per il biennio 2020-2021

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 14.04.2014 in materia di TARI, con la quale veniva affidato ad Iren Emilia S.p.A. il servizio di riscossione ordinaria della Tassa rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, approvando il relativo disciplinare;

Considerato che:

- tale affidamento trova legittimazione nell'articolo 1, comma 691, della citata Legge n. 147 del 2013, in base al quale "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", requisiti tutti posseduti da Iren Emilia S.p.A.;
- l'affidamento disposto con deliberazione Consiglio Comunale n. 83 del 14.04.2014 prevedeva "*facoltà di proroga per un ulteriore biennio, in accordo fra le parti*" con la precisazione che "*in ogni caso il rapporto non potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti*";
- con deliberazione consiliare I.D. n. 90 del 16/5/2016 l'affidamento è stato prorogato per il biennio 2016/2017;
- con ulteriore deliberazione I.D. n. 191 del 20/12/2017 si è proceduto ad affidare in continuità la riscossione ordinaria della TARI anche per il biennio 2018/2019, approvando altresì modifiche al regolamento per la disciplina del tributo;
- con deliberazione consiliare I.D. n. 191 del 20/12/2017 si è proceduto ad affidare ad Iren in continuità la riscossione ordinaria della TARI anche per il biennio 2018/2019;
- la legge di bilancio per il 2020, l. n. 160/2019, commi compresi tra il 784 e l'815 dell'articolo 1, apporta delle modifiche alla disciplina vigente per quanto riguarda i seguenti aspetti:
 - i. l'accesso alle banche dati da parte dei concessionari (comma 791),
 - ii. l'inclusione tra gli abilitati alla nuova modalità di riscossione potenziata, anche

dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 52 del d lgs 446/97 (comma 792),
iii. gli avvisi di accertamento tributari in relazione al potenziamento dell'attività di riscossione relativa agli atti dei comuni con riferimento alle loro entrate commi 792-795),

Dato atto che:

- con atto di scissione parziale del 19 giugno 2014, a ministero del Dr. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n. 21700, è stato trasferito, con efficacia dal 1° luglio 2014, da Iren Emilia S.p.A. a Iren Ambiente S.p.A. il ramo d'azienda, rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani, con conseguente subentro ex lege di Iren Ambiente anche nel presente affidamento;

- il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A., costituente il limite temporale per l'affidamento del servizio di riscossione del tributo ai sensi del citato articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013, è tuttora in regime di continuità, non essendo state esperite le procedure regionali per i nuovi affidamenti;

- che l'Amministrazione comunale ha comunicato ad IREN Ambiente Spa l'interesse a continuare la collaborazione in merito all'affidamento in scadenza, manifestando l'opportunità di concordare interventi di adeguamento del disciplinare e quindi di definire un nuovo testo da sottoporre all'approvazione consiliare al fine di offrire al cittadino-contribuente un servizio di riscossione della TARI efficace ed efficiente che ne semplifichi le procedure, a garanzia della qualità e correttezza della gestione della riscossione ordinaria del tributo anche in relazione alle novità normative intervenute, alle disposizioni di Arera e alle novità previste dalle modifiche Regolamentari ;
- esaminato lo schema di disciplinare di affidamento ad IREN Ambiente Spa della gestione della riscossione ordinaria della TARI per il biennio 2020-2021, concordato tra le parti, che si allega alla presente deliberazione (**allegato B**) sia meritevole di approvazione;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- che il corrispettivo proposto da Iren di 6,40 euro + IVA ad utenza è ritenuto congruo rispetto al servizio reso;
- sulla base di una stima di 88.391 utenze si prevede un corrispettivo di 565.702,40 euro oltre IVA e, quindi, si provvede ad prenotare la spesa annua di 690.156,93, con imputazione alla missione 09 programma 03 titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.000 del bilancio 2020-2022 annualità 2020 e 2021, al **capitolo 31524** del P.E.G. 2020-2021 denominato "Costi amministrativi di riscossione Tari".

Ritenuto opportuno:

- assicurare continuità nella gestione della TARI a tutela e a vantaggio dei cittadini e del Comune nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013;
- procedere all'affidamento della gestione della riscossione ordinaria della TARI ad IREN Ambiente SpA per il biennio 2020-2021;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Entrate ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 ;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 ;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi art. 239 dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), per le motivazioni e nel testo evidenziato nelle premesse dando atto che alla luce di dette modifiche il testo del Regolamento risulta aggiornato come da **Allegato sub A)** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di dare pertanto atto che come motivato in premessa a seguito dell'emergenza Covid 19 si differisce la prima rata per le utenze domestiche (UD) al 31 luglio 2020 e per le utenze non domestiche (UND) al 30 settembre 2020 mentre per gli eventuali conguagli relativi alle vuotature eccedenti i minimi - effettuate dal 01/07/2019 al 31/12/2019 – si differisce il pagamento nel secondo avviso ordinario di pagamento corrispondente alla seconda rata Tari 2020, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 12 del regolamento tari vigente, che prevede l'inserimento dell'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti nel primo avviso dell'anno successivo.
3. di affidare la gestione della riscossione ordinaria della tassa sui rifiuti – TARI - ad Iren Ambiente S.p.A., per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, in continuità con l'affidamento già disposto per il biennio antecedente, approvando il relativo schema di disciplinare di affidamento per il biennio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, di cui all'**allegato B)**, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto, autorizzando il Dirigente del Servizio Entrate a procedere alla sottoscrizione dello stesso, procedendo alla prenotazione di spesa annua di euro 690.156,93 con imputazione alla missione 09 programma 03 titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.000 del bilancio 2020-2022 annualità 2020 e 2021, al **capitolo 31524** del P.E.G. 2020 denominato "Costi amministrativi di

riscossione Tari”.

4. di procedere alla pubblicazione della delibera regolamentare mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

Successivamente il Consiglio Comunale procede con la votazione per rendere immediatamente eseguibile l'atto deliberativo, registrando il seguente esito:

PRESENTI:	N.	19	
VOTANTI:	N.	19	
FAVOREVOLI:	N.	16	BRAGHIROLI, CANTERGIANI, CASTAGNETTI, DE LUCIA, FERRARI, FERRETTI, GHIDONI, MAHMOUD, MONTANARI, PEDRAZZOLI, PIACENTINI, VERGALLI, IORI, PERRI, BENASSI E BURANI
ASTENUTI	N.	3	AGUZZOLI F., BERTUCCI E SORAGNI

Non avendo raggiunto il numero di voti favorevoli richiesti dall'art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale, la delibera non viene dichiarata immediatamente eseguibile, come da votazione elettronica indicata nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano